

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO CON CONTESTUALE

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGALE

per

Avv. Pasquale Sciammarella - cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q – residente in Paola (cs) ivi elettivamente domiciliato presso il suo Studio in via Falcone e Borsellino n. 7, procuratore e difensore di sé medesimo – PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

contro

- 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
- 2) Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (COMMISSIONE RIPAM) in persona del legale rappresentante pro tempore
- 3) Ministero Economia e Finanze in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore;
- 4) Ministero dell'Interno in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore;
- 5) Ministero della Cultura in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore;
- 6) Avvocatura dello Stato in persona del rappresentante legale pro tempore;

Tutti domiciliati ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Roma in Roma, via dei Portoghesi, 12

- 7) nonché Formez PA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma viale Marx, 15 - 00137 Roma - PEC: protocollo@pec.formez.it

per l'annullamento

- della graduatoria finale di merito (doc. 1) pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 24/02/2023 relativa al concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto da COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 25,125 (di cui 22,625 punti per l'esame scritto, 0,50 per i punti illegittimamente decurtati in sede di valutazione della prova scritta e 2 punti

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

spettantigli per il possesso di laurea vecchio ordinamento) ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 22,125 punti (di cui 21,125 punti per l'esame e 1 punto per i titoli) e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 17193° posto e quindi meno vantaggiosa rispetto a quella spettantegli di diritto rendendo così ingiustamente altamente improbabile e comunque molto più difficoltosa la possibilità di essere incluso negli eventuali scorrimenti successivi;

- del Bando di concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto da COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui all'art.7 c.3 attribuisce alle lauree quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento lo stesso punteggio di 1 punto attribuito alle nuove lauree brevi triennali mentre invece consente di conseguire la somma di 2 punti ai possessori di laurea triennale e laurea biennale specialistica o magistrale (**doc.2**);

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata ivi compreso il verbale di esito della prova scritta (doc.4);

nonché

per l'ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli, come sopra indicato e CONDANNA delle Amministrazioni resistente a riformulare la graduatoria sulla base del suddetto punteggio.

SI ESPONE

1- il ricorrente ha partecipato al concorso in questione, indetto, per conto dei ministeri indicati in epigrafe, dalla Commissione Interministeriale RIPAM e con l'ausilio tecnico di Formez PA con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31/12/2021 (doc.2).

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Il bando, all'art. 1, specificava i diversi profili professionali richiesti dai ministeri indicati in epigrafe, ovvero: profilo operatore / assistente amministrativo e gestionale (Codice AMM) n. 1.250 posti di cui: n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2); n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2); n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2); il tutto con la riserva obbligatoria del 30% dei posti disponibili a favore dei soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

- 2 - Il concorso era articolato in una prova scritta e una valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo, di diritto penale, contabilità di Stato e degli enti pubblici diritto dell'Unione europea; pubblico impiego, c Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.

3- In riferimento alla valutazione dei titoli il bando all'art. 7 c3 così specificava: 3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

In sede di compilazione della domanda il candidato odierno ricorrente dichiarava il possesso di laurea in Giurisprudenza conseguita col vecchio ordinamento in data 05/04/1990 presso l'Università di Roma La Sapienza.

4 – In data 06/07/2022 ore 14,30 il ricorrente espletava la prova scritta mediante risoluzione del test contenuto nella busta estratta e che si allega (doc. 3) dal cui esito (doc. 4) è risultato che il candidato avrebbe risposto erratamente a n. 8 quesiti tra cui il n. 9 e il n. 22 contenuti nella busta estratta (doc. 3) e che nel provvedimento di esito impugnato (doc.4) vengono invece riportati rispettivamente col numero 12 e 21.

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Tuttavia i quesiti n. 9 e 22 (busta estratta doc. 2) sono da considerarsi errati sia per come formulati, sia in riferimento alla risposta ritenuta giusta dalle Amministrazioni intime .

Il quesito n. 9 (riportato col n. 12 nell'avviso impugnato del 17/08/22) veniva posto nel seguente modo:

9) È possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti della P.A., che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro?

A No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale.

B Sì, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto".

C No, la responsabilità contabile può sorgere solo nei confronti degli agenti contabili incaricati di versare le somme riscosse nelle casse delle pubbliche amministrazioni.

Secondo le amministrazioni intime la risposta esatta sarebbe stata la B) e cioè “.. Sì, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto". mentre secondo il ricorrente la risposta esatta avrebbe dovuto essere la A e cioè “**A** No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale...”

Il quesito n. 22 della busta estratta (riportato col n. 21 nell'atto impugnato) veniva posto nel seguente modo (cfr doc. 2):

che cos'è un web browser?

- **A) un programma utilizzato per visualizzare documenti html.**

- **B) entrambe le risposte sono esatte;**

- **C) Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet.**

Secondo le amministrazioni intime la risposta esatta sarebbe la B) e cioè “.. ...**Entrambe le risposte sono corrette**” mentre secondo il ricorrente la risposta esatta avrebbe dovuto essere la C

6 – In data 24/02/2023 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito oggetto della presente impugnativa nella quale il candidato ricorrente figura tra gli idonei non vincitori collocato al posto 17193 con il punteggio di 22,125.

Il suddetto punteggio veniva così determinato : punti 21,125 per la prova scritta e punti 1 per la valutazione dei titoli di studio.

MOTIVI

I

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

I) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà nell'attribuzione del punteggio della prova scritta del ricorrente in riferimento ai quesiti nr. 9 e 22 della prova scritta espletata dal ricorrente in data 06/07/2022 e riportati nell'atto impugnato rispettivamente con i numeri 7 e 12 attesa la erronea formulazione degli stessi

1)

In riferimento al quesito n. 9 (indicato nel verbale di esito impugnato col n. 12)

9) È possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti della P.A., che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro?

A No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale.

B Sì, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto".

C No, la responsabilità contabile può sorgere solo nei confronti degli agenti contabili incaricati di versare le somme riscosse nelle casse delle pubbliche amministrazioni.

Qui le Amministrazioni intime, contrariamente alla dottrina tradizionale secondo cui il procedimento di responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti è attuabile solo nei confronti dei dipendenti pubblici o, tutt'al più, nei confronti di NON dipendenti pubblici ma comunque legati alla P.A. da rapporto di servizio, ritengono invece che la risposta esatta sia la B probabilmente rifacendosi erroneamente ad una recente elaborazione giurisprudenziale della Corte dei Conti che ha esteso la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti non dipendenti (in senso stretto) della P.A. danneggiata, **ma comunque legati alla stessa da un rapporto di servizio**, che si configura quando una persona fisica, o anche giuridica (es. banca tesoriere di un ente pubblico, società concessionaria per la riscossione), venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell'apparato organizzativo pubblico e venga investita sia autoritativamente che convenzionalmente dello svolgimento in modo continuativo di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, così da essere partecipe dell'attività amministrativa.

E' certamente vera la predetta elaborazione giurisprudenziale, **però le Amministrazioni intime nella formulazione del quesito non si sono accorte di un errore assolutamente assorbente e dirimente** e cioè che tale elaborazione giurisprudenziale si riferisce all'ipotesi di danno erariale commesso sì da "non dipendenti pubblici" ma comunque legati da rapporto di servizio **e quindi AUTORIZZATI** a ingerirsi nel maneggio di denaro.

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Ma – si richiama l'attenzione sul fatto che - il quesito concorsuale n. 9 parla di “non dipendenti”..... **SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE.....!**

Pertanto la categoria giurisprudenziale cui probabilmente si riferiscono le Amministrazioni intime non è quella cui si riferisce il quesito concorsuale poiché, ad es. il bancario che svolge funzioni di tesoreria di enti pubblici è sì “non dipendente pubblico” ma comunque AUTORIZZATO a farlo. Mentre il quesito concorsuale parla a chiare lettere di soggetti NON AUTORIZZATI che si ingeriscono nel maneggio del denaro.

E' quindi evidente che la risposta B non è quella esatta.

E' invece esatta la “A” (quella scelta dal candidato) poiché un “non dipendente pubblico” che senza AUTORIZZAZIONE si ingerisce nel maneggio di denaro di ente pubblico non sta compiendo una attività passibile di responsabilità erariale ma semplicemente sta commettendo un reato contro la pubblica amministrazione che può, a seconda dei casi, essere il reato base (configurabile con dolo generico) di USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE (art. 347 c.p.) oppure, a seconda degli obiettivi finali, il reato di furto o di truffa o falsificazione etc.

Tutti reati perseguibili d'ufficio per cui il procedimento penale risulta necessario, obbligatorio ed inevitabile: da ciò si evince che la risposta esatta sia la “A” (quella scelta dal candidato ricorrente) e cioè l'azione risarcitoria a favore dell'ente pubblico danneggiato non può che svolgersi all'interno del necessario e obbligatorio procedimento penale e non certo per responsabilità erariale.

2)

In riferimento al quesito n. 22 (doc. 3) (indicato nel verbale di esito impugnato col numero 21 doc. 4)

22) Che cos'è un web browser?

A Un programma utilizzato per visualizzare documenti html.

B Entrambe le risposte sono corrette.

C Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet.

devesi preliminarmente rilevare che il quesito così già per come è stato posto risulta fuorviante ed illogico e ciò per il fatto che la risposta B (che compare al secondo posto del quesito e cioè .. “ Entrambe le risposte sono corrette. ”) avrebbe per via di logica essere posizionata al terzo posto presupponendo che le prime due risposte erano

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

entrambe vere e non certo al secondo posto. Tanto che al sottoscritto ricorrente (e non solo a lui) la risposta B era apparsa un refuso di stampa.

Ma indipendentemente dalla posizione spaziale errata e fuorviante, la risposta B è dal punto di vista della logica elementare totalmente errata. Ed infatti è evidente che dovendo il candidato scegliere la risposta esatta tra una che è vera solo in via molto residuale e quindi non è quella esatta (*il web browser serve a visionare i documenti html*) e un'altra che invece è vera totalmente e quindi è quella esatta (*il web browser consente all'utente di accedere alle risorse di internet.*) la risposta corretta non può che essere quella esatta (cioè quella completa) e non entrambe.

E' infatti notorio ormai anche ai più profani che un web browser moderno non si limita solo a visualizzare documenti html (tra l'altro protocollo ormai desueto soppiantato da SHTML, XML, php, pdf, java, javascript e altri più moderni) ma serve a tante altre cose e cioè accedere a tutte le risorse internet (ad es. leggere la posta elettronica, o un documento pdf o uno script java, guardare un video e tante altre cose ancora) che è appunto la risposta C.

Ad es. se si chiede cosa è una automobile: un mezzo di locomozione e di circolazione stradale oppure un mezzo per trainare un carrello? Entrambe le risposte sono vere ma quella esatta è la prima non entrambe!

Inoltre una tale formulazione viola il principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa che nel caso di prova concorsuale a quiz, impone che i quesiti, in quanto destinati a ricevere risposta in tempi brevi devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. E ciò anche al fine di non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015) — (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040;), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Ai fini della decisione si evidenzia che la questione può ben essere risolta in base al principio del **fatto notorio , ricavabile anche da una semplice lettura di qualsiasi manuale di informatica.**

In wikipedia: "... In *informatica* il browser Web (o semplicemente browser /'braʊzə(r)/, in italiano navigatore Web,[1] è un'applicazione per l'acquisizione, la presentazione e la navigazione di risorse sul

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Web. Tali risorse (come pagine web, immagini o video) sono messe a disposizione sul World Wide Web (la rete globale che si appoggia su Internet), su una rete locale o sullo stesso computer dove il browser è in esecuzione. Il programma implementa da un lato le funzionalità di client per il protocollo HTTP, che regola il download delle risorse dai server web a partire dal loro indirizzo URL; dall'altro quelle di visualizzazione dei contenuti ipertestuali (solitamente all'interno di documenti HTML) e di riproduzione di contenuti multimediali (rendering). Tra i browser più utilizzati vi sono Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera e Internet Explorer.

3)

Complessivamente in base a quanto sopra rilevato la graduatoria definitiva va annullata nella parte in cui ha decurtato 0,50 punti (2 x 0,25) e non ha riconosciuto n. 2 risposte esatte pari a 1,50. Totale da attribuire al candidato ricorrente per la prova scritta 21,125 (punteggio già riconosciuto) + 0,50 + 1,50 = 23,125

II

violazione dell'art. 97 Cost., del D.M. n.270/2004, dell'art.8 D.P.R. n.487/1994, nonché l'illogicità e irragionevolezza nell'equiparazione della laurea triennale alla laurea del vecchio ordinamento e disparità di trattamento rispetto ai possessori di laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento ai quali viene invece riconosciuto un ulteriore punto oltre a quello spettante per la laurea triennale base

Il bando di concorso all'art. 7 ha stabilito: . “*Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

I punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”

Con ciò la Commissione RIPAM attribuisce il medesimo punteggio a titoli universitari diversi, ritenendo equipollente il diploma di laurea triennale al diploma di laurea del vecchio ordinamento posseduto dal ricorrente.

Tale equiparazione però rappresenta una chiara violazione di legge poichè l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla normativa statale generale e pertanto non è consentito alla pubblica amministrazione in sede di formulazione di un bando di concorso di effettuare una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari contenuta nel D.M n° 509 del 03 novembre 1999,(confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

In particolare, i prefati regolamenti statali disciplinano i vari titoli di studio universitari secondo vari livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Per quel che ci occupa, alla luce della normativa statale recata dal D.M n° 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) emerge chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea triennale e il corso di laurea magistrale del vecchio ordinamento, che si differenziano per requisiti di accesso, per durata, per finalità e per impegno richiesto allo studente.

La diversità sostanziale dei due corsi emerge soprattutto in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea triennale di I livello "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali", mentre la laurea magistrale "ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato" (art. 3, commi 4 e 6, del D.M. 270/2004).

Quanto alla durata, va evidenziato che per il conseguimento della laurea magistrale, oltre ad essere già in possesso della laurea di primo livello, occorre frequentare ulteriori due anni (art. 8, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) di corso universitario, con la richiesta di un maggiore impegno.

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, appare evidente che la Commissione RIPAM nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti alla procedura concorsuale non avrebbe potuto equiparare, con l'attribuzione del medesimo punteggio (1 punto) il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per le lauree del previgente ordinamento).

Inoltre tale ingiusta equiparazione determina una illegittima disparità di trattamento tra i possessori di laurea vecchio ordinamento e i possessori di laurea magistrale o specialistica nuovo ordinamento poiché a questi ultimi, in base a quanto stabilito dall'impugnato bando, vengono riconosciuti 2 punti e cioè 1 punto spettante per la laurea base triennale e un ulteriore punto spettante per la laurea biennale specialistica o magistrale mentre invece, in base ai Decreti Ministeriali sopra menzionati, le lauree

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

vecchio ordinamento debbono essere valutati equipollenti alle lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento.

L'ingiustizia manifesta dell'assimilazione della laurea triennale alla laurea del vecchio ordinamento è stata pronunciata più volte dalla giurisprudenza di codesto TAR. Da ultimo sentenza TAR Lazio 239/2023 che richiama il seguente principio: “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022).

In definitiva, in base alle argomentazioni sopra esposte, il bando di concorso impugnato va annullato nella parte in cui non riconosce 2 punti ai possessori di laurea conseguita nel vecchio ordinamento.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di “*fums boni iuris*” e “*periculum in mora*” per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il **fumus** emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al **periculum**, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, alla rideterminazione del punteggio dovuto: 3 punti in più rispetto a quanto risulta nella graduatoria impugnata.

Da ciò è innegabile che sussistono le esigenze cautelari ai fini di un rapido riesame del punteggio della ricorrente, tenuto conto dei possibili e prossimi futuri scorrimenti della graduatoria.

Un possibile scorrimento della graduatoria, infatti, potrebbe aggravare la posizione del

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

ricorrente rispetto alle possibili assunzioni, laddove allo stesso non fosse riconosciuto il punteggio corretto (3 **punti in più**) e il dovuto miglior posizionamento in graduatoria: ne deriva che, con il passare del tempo, il ricorrente rischia di perdere opportunità di lavoro e, soprattutto, l'assunzione a mano a mano che si rendono disponibili i posti.

Rimane quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** del ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, i ricorrenti correrebbero il serio rischio di perdere una occasione di lavoro tenuto conto dell'attuale posizione in graduatoria; senza considerare il fatto che, qualora il gravame dovesse - come auspicabile - trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di "*chance*" da parte ricorrente.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

IMPOSSIBILITA' DI NOTIFICARE IL PRESENTE ATTO AD UN CONTROINTERESSATO – DOMANDA DI RIMESSIONE IN TERMINI

Controinteressati al presente atto sono tutti i candidati idonei che hanno ottenuto un punteggio ricompreso tra 22,125 e 25,125.

Purtroppo nella graduatoria impugnata non sono riportati i nominativi degli idonei ma solo un numero identificativo. Pertanto il ricorrente ha inoltrato richiesta di accesso agli atti in data 16/04/2023 (doc. 5) ma a tutt'oggi 26/04/2023 (termine ultimo di scadenza dell'impugnazione) non ha ottenuto ancora alcun riscontro per cui è

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

nell'impossibilità di reperire in altro modo le generalità anagrafiche dei controinteressati per la notifica.

Pertanto si fa richiesta, ove necessario, di essere rimesso in termini all'esito della procedura di accesso agli atti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si rappresenta che, come sopra detto, in data 16/04/2023, il ricorrente ha notificato all'Amministrazione un'istanza di accesso per conoscere le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

Ed infatti, la graduatoria di merito impugnata non indica i nominativi dei candidati ma solo un numero identificativo, non è dunque agevole individuare gli indirizzi dei soggetti controinteressati né è agevole provvedere alla notifica di tutti coloro che compongono la graduatoria tenuto conto del loro numero elevato.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso nell'albo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, dell'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro nominativi e gli indirizzi di residenza

P.Q.M.

Si conclude affinché l'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia così provvedere:

- in via cautelare dichiarare la sospensione degli atti impugnati disponendo le misure cautelari sopra indicate in istanza di sospensione;
- annullare perché illegittimi i provvedimenti impugnati indicati in oggetto;
- condannare delle Amministrazioni intimete, in forma specifica *ex art. 30, comma 2, c.p.a.* a riformulare la graduatoria sulla base del punteggio reclamato nella presente impugnazione
- condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.

Ai fini del versamento del contributo unificato per il presente ricorso è previsto un contributo di euro 325,00 e nel caso di specie vi è esenzione per limiti di reddito come da autocertificazione.

Avv. Pasquale Sciammarella
(abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori)
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

Si producono i seguenti documenti:

- 1) graduatoria degli idonei
- 2) bando di concorso
- 3) Prova a quiz estratta ed espletata dal ricorrente candidato
- 4) provvedimento di assegnazione punteggio e di esito della prova scritta impugnato
- 5) accesso agli atti
- 4) autocertificazione esenzione contributo unificato

In via istruttoria si chiede, ove necessario, CTU in relazione al quesito di cui al 1° motivo, quesito n 2.

Paola Roma 26/04/2023

Avv. Pasquale Sciammarella